

Pubblicato il 10/07/2017

Sent. n. 1565/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 624 del 2007, proposto da:

Majerna Domenica Luisa erede di Lovato Claudio, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Morano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Sirtori, 5;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, Anna Maria Pavin, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

del provvedimento del comune di Milano notificato il 18 novembre 2006 di richiesta del pagamento del contributo concessorio per concessione edilizia in sanatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2017 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso l'istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il comune di Milano, a fronte della richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata l'8 febbraio 1995 per opere eseguite sull'immobile di sua proprietà, ha comunicato di aver emesso l'atto di concessione edilizia in sanatoria, ingiungendo il pagamento dei relativi oneri concessori.

A sostegno del proprio gravame parte ricorrente ha dedotto un unico motivo di diritto, lamentando la violazione dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche e integrazioni per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei suddetti contributi concessori, atteso che al momento della notifica del provvedimento del comune di Milano sarebbe ampiamente decorso il termine triennale decorrente dalla presentazione dell'istanza di sanatoria e, comunque, dal silenzio assenso sulla stessa, perfezionatosi il 7 febbraio 1997.

Si è costituito il comune di Milano, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 21 giugno 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Ed invero, l'art. 35, commi 16 e 17, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così recita: "Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto conguaglio o al rimborso spettanti".

Dal disposto letterale della norma, oltre che per pacifico orientamento giurisprudenziale, si ricava che la stessa non concerne il diritto alla riscossione degli oneri concessori, bensì il conguaglio per l'oblazione.

Riguardo al diritto di riscuotere gli oneri concernenti il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, invece, la prescrizione è quella ordinaria decennale, per il combinato disposto degli articoli 2946 e 2936 c.c.

"Nella determinazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori, l'Amministrazione non esercita poteri autoritativi discrezionali ma compie attività di mero accertamento della fattispecie in base ai parametri fissati da leggi e da regolamenti, per cui le relative controversie rientrano nella categoria di quelle aventi ad oggetto atti paritetici, inerenti diritti soggettivi. Per il credito in questione vige, pertanto, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. che, ai sensi dell'art. 2936 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" (cfr., per tutte, TAR Campania, sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170).

Nella fattispecie all'esame del Collegio, dunque, al cospetto di un'istanza di concessione edilizia in sanatoria presentata l'8 febbraio 1995, della successiva integrazione dell'istanza con la documentazione richiesta dall'Amministrazione il 16 aprile 1997 e del maturarsi del silenzio assenso sulla stessa in data 16 aprile 1999, il provvedimento del comune di Milano oggetto della presente impugnazione, notificato il 18 novembre 2006, deve ritenersi del tutto legittimo, perché adottato quando ancora non era trascorso il termine di prescrizione decennale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Milano, che si liquidano nella somma pari ad euro 3000 (tremila), oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Referendario

L'ESTENSORE

Elena Quadri

IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti

IL SEGRETARIO